



STATUTO

CIRCOLO CULTURALE MENOCCHIO APS

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 11/04/2023 al
n° 789 Mod. 3 con
liquidati e ESENTE di cui
per imposta IPOT. € /

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito indicato con l'acronimo CTS), un'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata "Circolo Culturale Menocchio APS" (in seguito indicata "Circolo").
2. Il Circolo ha sede legale nel Comune di Montereale Valcellina (PN); l'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea degli aderenti con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
3. Il Circolo ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi, finalità

1. Il Circolo è apartitico e aconfessionale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri aderenti, di loro familiari o di terzi.
2. Il Circolo opera nei seguenti settori, di cui all'art. 5 del CTS:
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
3. Il Circolo si propone di favorire la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali - storici, linguistici e ambientali - del territorio di Montereale, della Valcellina oltre che dell'area montana e pedemontana del Friuli Occidentale, in particolare e comunque secondo un'impostazione culturale non localistica.

Art. 3 - Attività

1. Il Circolo è organizzato in gruppi di lavoro, opera per "progetti", raggiunge gli scopi con lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni, laboratori e iniziative affini; di mostre, proiezioni, iniziative musicali e teatrali; eventi delle nuove tecnologie;
 - b. produzione editoriale, promozione e diffusione di libri, materiale audiovisivo e multimediale;
 - c. ricerca, raccolta, studio di materiali e conservazione (in particolare quelli archeologici) di documenti e di testimonianze della cultura e dell'ambiente locale;
 - d. approfondimento e ricerca storica, con particolare riguardo per la figura di Menocchio e dell'Inquisizione, per la storia sociale ed economica del territorio;
 - e. collaborazione con persone, associazioni, enti pubblici e privati, biblioteche (in particolare quella di Montereale Valcellina) e la scuola;
 - f. partecipazione a progetti cooperativi con altre organizzazioni con finalità analoghe.
2. Il Circolo può svolgere, ex art.6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. Il Circolo può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Roberto Farini

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno del Circolo è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei tutti gli aderenti; le cariche associative sono elettive e tutti gli aderenti possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti del Circolo.

Art. 5 - Aderenti

1. Il numero degli aderenti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Il Circolo non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli aderenti.
2. Possono essere ammessi a far parte del Circolo le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. L'adesione al Circolo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come aderente deve presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta dov'è anche precisato l'impegno ad accettare le norme dello Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di Amministrazione e dall'Assemblea.
2. L'Organo di Amministrazione delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Organo di Amministrazione, nel Libro degli aderenti.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. La stessa, se non appositamente convocata, garantendo all'appellante il diritto al contraddittorio, delibera in sede ordinaria sulle domande non accolte in occasione della prima successiva convocazione.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli aderenti

1. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli aderenti fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli aderenti, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 12, c.2, del presente Statuto.
2. Gli aderenti hanno il diritto di:
 - a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b. essere informati su tutte le attività e iniziative del Circolo, e di parteciparvi;
 - c. esaminare i libri sociali presso la sede del Circolo;
 - d. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Gli aderenti hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità del Circolo;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Organo di Amministrazione.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cessazione del rapporto associativo

1. I diritti di partecipazione al Circolo non sono trasferibili.
2. La qualifica di aderente si perde per:
 - a. morte;
 - b. recesso volontario. Ogni aderente può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;

Rosanna Zanni

mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'Organo di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli aderenti entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'aderente decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

3. L'aderente può invece essere escluso dal Circolo per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi del Circolo;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato al Circolo danni materiali o morali di una certa gravità.

Al provvedimento di esclusione, comunicato con motivazione dall'Organo di Amministrazione, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncerà l'Assemblea ordinaria con votazione segreta nella prima successiva convocazione.

4. L'aderente receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio del Circolo.

Art.9 – Volontari e attività di volontariato

1. Il Circolo svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità del Circolo e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il Circolo deve iscrivere in un apposito registro i volontari, aderenti o non aderenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è aderente o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Il Circolo può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli aderenti.

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi del Circolo:

- a. l'Assemblea degli aderenti;
- b. l'Organo di Amministrazione;
- c. l'Organo di Controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del CTS;
- d. l'Organo di Revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del CTS.

2. L'elezione degli organi del Circolo non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 – Assemblea: composizione, modalità di convocazione, funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Circolo ed è composta da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun aderente può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro aderente a mezzo delega scritta e firmata. Sono ammesse fino a un massimo di tre deleghe per aderente.

Roberto Farini

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Circolo almeno una volta l'anno per l'approvazione dell'esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
- su richiesta motivata della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione;
 - su richiesta motivata e indirizzata all'Organo di Amministrazione da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti.
- In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà svolgersi entro (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli aderenti tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante. L'eventuale non recuperabile interruzione del collegamento sospende la riunione e restano valide le decisioni prese fino a quel momento.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro aderente indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede del Circolo.

Art.12 – Assemblea: regole di voto

- Ciascun aderente ha diritto a un solo voto.
- L'esercizio del diritto di voto spetta agli aderenti iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli aderenti, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli aderenti che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli aderenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale;
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri dell'Organo di Amministrazione;
 - eleggere e revocare il Presidente del Circolo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del CTS;
 - eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del CTS;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego, di adesione e di esclusione dal Circolo;
 - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento del Circolo;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte dell'Organo di Amministrazione o da altro organo sociale.
- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli aderenti presenti.

Roberto Farini

deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Circolo.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione del Circolo, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Art.15 – Organo di Amministrazione: composizione, durata in carica, potere

1. L'Organo amministrativo del Circolo, è eletto dall'Assemblea tra gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. Gli Amministratori durano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.16 – Organo di Amministrazione: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, che deve pervenire agli Amministratori almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli Amministratori. L'Organo di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

3. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Amministratore individuato tra i presenti.

4. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, conservato nella sede del Circolo.

Art.17 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Circolo, e in particolare ha il compito di:

Rosanna Farini

- a. redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
 - c. nominare il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere del Circolo;
 - d. decidere sulle domande di adesione al Circolo e sull'esclusione degli aderenti;
 - e. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento del Circolo;
 - f. decidere sulla quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - g. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - h. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - i. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - j. curare la tenuta dei libri sociali del Circolo;
 - k. deliberare e determinare le modalità di attuazione sulle convenzioni tra Il Circolo e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del CTS;
 - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m. adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, alla gestione e al corretto funzionamento del Circolo.
2. L'Organo di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto del Circolo.
3. Il Segretario-tesoriere gestisce i libri sociali, il flusso della tesoreria e svolge le mansioni delegategli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art.18 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione

1. La carica di Amministratore si perde per:
- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
 - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi del Circolo, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del Circolo;
 - c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
 - d. perdita della qualità di aderente a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, l'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione attingendo alla lista – se presente e in ordine decrescente di preferenza – dei non eletti nell'ultima elezione dell'Organo di Amministrazione svoltasi. In sua assenza, deve essere convocata l'Assemblea ordinaria che procede alla elezione. Gli Amministratori così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione in carica.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli Amministratori, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione. Fino all'elezione dei nuovi Amministratori, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.19 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante del Circolo e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri aderenti; alla pari decorrenza dell'Organo di Amministrazione dura in carica 1 (uno) anno ed è rieleggibile.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Circolo, e in particolare ha il compito di:
- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano il Circolo verso gli aderenti e i terzi;
 - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

Rosario Garau

adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione;

d. convocare e presiedere l'Assemblea degli aderenti e l'Organo di Amministrazione.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta all'Organo di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Amministratore.

Art.20 – Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a. dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi del Circolo, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi del Circolo;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.2, del presente Statuto;
- d. perdita della qualità di aderente a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, l'Amministratore più anziano di età deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, quello cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 – Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art.30 del CTS l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art.22 – Organo di Revisione

Al verificarsi delle condizioni previste dell'art.31 del CTS l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Revisione.

Art.23 – Libri sociali e registri

1. Il Circolo deve tenere le seguenti scritture:

- a. il Libro degli aderenti;
- b. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d. i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, quando nominati.

2. Il Circolo deve tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art.24 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio del Circolo è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, aderenti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.25 – Risorse economiche

Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

Rosanna Farou

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del CTS;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.



Art.27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede del Circolo negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione e ogni aderente potrà prenderne visione. Dovrà altresì essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento del Circolo è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti, sia in prima che in seconda convocazione (art.14, c.3).
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del CTS.

Art.29 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Presidente Baroni